

REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2007****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ⁽²⁾ è stato aggiornato dal regolamento (CE) n. 702/2007 per tener conto delle conclusioni del gruppo di esperti chimici. Gli adeguamenti introdotti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 hanno riguardato segnatamente la determinazione del tenore di 2-gliceril monopalmitato, che costituisce un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati, e la riduzione del valore limite per lo stigmastadiene negli oli d'oliva vergini, che permette di procedere ad una migliore separazione degli oli d'oliva vergini da quelli raffinati.
- (2) Di conseguenza, occorre adeguare anche la nota complementare n. 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata concernente gli oli d'oliva.

(3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4) La modifica apportata al regolamento (CEE) n. 2568/91 nel 2007 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per motivi di coerenza, anche il presente regolamento deve essere applicabile a partire da tale data.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come indicato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).

ALLEGATO

Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

1) la nota complementare 2.B.1 è modificata come segue:

a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) uno dei seguenti tenori in cere:

i) tenore in cere non superiore a 300 mg/kg; o

ii) tenore in cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg, a condizione che:

— gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

— la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;»

b) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) una delle due seguenti caratteristiche:

i) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,1 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

2) la nota complementare 2.B.2 è modificata come segue:

a) il testo della lettera ij) è sostituito dal seguente:

«ij) una delle seguenti caratteristiche:

i) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

b) il testo della lettera l) è sostituito dal seguente:

«l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,10 mg/kg;»

3) nella nota complementare 2.C il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f) una delle due seguenti caratteristiche:

i) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

4) nella nota complementare 2.D il testo delle lettere da a) a d) è sostituito da quello delle seguenti lettere da a) a e):

«a) uno dei seguenti tenori in cere:

i) tenore in cere superiore a 350 mg/kg; o

ii) tenore in cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg, a condizione che:

— gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

— la percentuale di eritrodiole e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;

b) tenore in eritrodiole e uvaolo superiore a 4,5 %;

c) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %;

d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore allo 0,10 %;

e) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.»

5) nella nota complementare 2.E il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.»
